

## PRINCIPALI MISURE DELLA MANOVRA 2025

### REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF

Confermato e reso strutturale anche la revisione delle **aliquote IRPEF a tre scaglioni**, già introdotta per il 2024, che prevede l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l'applicazione di:

- aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro,
- aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
- aliquota del 43% per i redditi che superano 50.000 euro

### MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

Al fine di far *"emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi"*, con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

A tal fine lo strumento (hardware / software) **tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici** deve essere **sempre collegato al RT** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri. Inoltre, per effetto dell'integrazione dell'art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

**Le novità in esame sono applicabili dall'1.1.2026**

### RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

In sede di approvazione è previsto che i **soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti** di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, **anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%**.

NB La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

## **PEC AMMINISTRATORI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA – NUOVO ADEMPIMENTO**

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, **l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.**

## **AUMENTO SOGLIA REDDITO LAVORO DIPENDENTE E ACCESSO AL REGIME FORFETARIO**

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

**In sede di approvazione, per il solo 2025 il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e **pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente: non superiore a € 35.000, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025**

## **DETRAZIONI**

La manovra introduce un limite massimo alle detrazioni fiscali per i **contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro**, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. **Le spese sanitarie** e quelle relative ai **mutui** contratti fino al 31 dicembre 2024 sono **escluse dal tetto** della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro.

È inoltre previsto lo **stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni**, con l'eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età.

## **TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA**

È confermato che **dal 2025 la non tassazione / deducibilità** delle seguenti spese è **subordinata al pagamento con modalità tracciate**

- **rimborso spese trasferte / missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti**
- spese **prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, **addebitate analiticamente** al cliente, nonchè **rimborso analitico** delle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi**
- spese **vitto / alloggio**, nonchè **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi e le spese di rappresentanza**

## FRINGE BENEFIT

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente, che **accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri**, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei **canoni di locazione** e delle **spese di manutenzione** non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di **5.000 euro** annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

## IRES PREMIALE

Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il 2025), **il reddito imponibile IRES può beneficiare dell'aliquota ridotta del 20% (in luogo alla normale aliquota 24%) se si verificano le seguenti condizioni:**

- **imprese che reinvestono l'80% degli utili**, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0
- il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere inferiore alla media del triennio precedente (2022-2024)
- devono essere effettuate nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato; è necessario un incremento occupazionale nel 2025 di almeno l'1% rispetto al 2024, con almeno un dipendente aggiuntivo
- l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della Cassa Integrazione Guadagni né nel 2024 né nel 2025.

**NB. LE NOVITA' A RIGUARDO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 E 5.0 SARANNO TRATTATE IN UNA CIRCOLARE SPECIFICA**

## ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

In sede di approvazione è riproposta **l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci**, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2024.

**È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).**

A tal fine, come accennato, è dovuta **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e IRAP pari **all'8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

*Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.*

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- **nella misura del 60% entro il 30.9.2025;**
- **il rimanente 40% entro il 30.11.2025.**

### **ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE - comma 37**

In sede di approvazione è riproposta **l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.**

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2025:

- è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2024;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2025;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
  - 1) nella misura del 60% entro il 30.11.2025;
  - 2) il rimanente 40% entro il 30.6.2026.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA CRIPTO - ATTIVITÀ**

In sede di approvazione è disposto **l'aumento dal 26% al 33% dell'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze / altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR realizzate dall'1.1.2026** mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.

Inoltre, con la modifica della citata lett. c-sexies) e dell'art. 68, comma 9-bis, TUIR:

- è stata eliminata la soglia di esenzione di € 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall'1.1.2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all'imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026);

### **BONUS NUOVE NASCITE**

Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un **importo una tantum pari a € 1.000** per ogni figlio nato / adottato, a condizione che

- il nucleo familiare sia residente in Italia
- abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all'Assegno unico e universale).

## **ESONERO CONTRIBUTIVO MAMME LAVORATRICI**

Confermato ed esteso alle lavoratrici a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d'impresa che non optano per il regime forfettario, il bonus mamme lavoratrici. Si tratta di uno **sgravio contributivo** che dal 2025 spetta alle lavoratrici madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d'età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l'esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d'età del figlio più piccolo. L'esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 euro annui.

## **FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA**

**È confermata la proroga al 31.12.2027** del termine di cui all'art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus", dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe" e dal 31.12.2023 al 31.12.2024 dalla Legge n. 213/2023) **per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa"** di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 **per i finanziamenti superiori all'80%** del prezzo d'acquisto (compresi gli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, nonché dei **giovani che non hanno compiuto 36 anni di età**.

NB L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti **con un ISEE non superiore a € 40.000**.

## **BONUS ELETTRODOMESTICI**

In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo **per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica** non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell'UE, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:

- **è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto** e per un importo non superiore a € 100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
- è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.